

## PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

### IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo unificato sulle proposte di legge n. 230/2023 e n. 246/2023 (abbinate ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno) "Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella Regione Marche";

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 25 marzo 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 25 marzo 2025;

### DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la seguente raccomandazione:  
prevedere nella composizione del comitato di cui all'articolo 3 un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marche.

Il Presidente

f.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO  
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Visto il testo unificato sulle proposte di legge n. 230/2023 e n. 246/2023 (abbinato ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno) "Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella Regione Marche", nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 2349 del 13 marzo 2025;

Udito il relatore Gilberto Gasparoni;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

**DELIBERA**

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:  
prevedere al comma 6 dell'articolo 3 del testo unificato "Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella Regione Marche", la presenza e partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente  
f.to Luca Talevi

**SCHEMA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA**

<b>ELEMENTI DI ANALISI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b>	La proposta di legge istituisce il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari nella Regione Marche, quale organismo di confronto tra soggetti istituzionali e rappresentanti del settore del credito e dei servizi finanziari, al fine di promuovere, in particolare, azioni per scongiurare la desertificazione bancaria nelle aree interne della regione, nel rispetto delle autonomie delle imprese del settore stesso; i contenuti della proposta risultano compatibili con la normativa europea ed internazionale.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b>	I contenuti della proposta appaiono compatibili con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali; si ritengono rispettati, in particolare, i principi generali in materia di ordinamento civile, le competenze concorrenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale e le competenze residuali in materia di tutela dei consumatori.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	La proposta non interferisce con altre leggi o altri regolamenti regionali vigenti.
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	---

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, riguardanti la promozione di iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di base a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle aree rurali ed interne della regione, al fine di ridurne la marginalità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 2 (Collaborazione tra istituti di credito)

L'articolo 2 è volto a favorire la collaborazione e il confronto tra istituti di credito, anche nell'ottica di creare reti di servizi bancari e finanziari condivisi e di promuovere iniziative di educazione e di formazione finanziaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 3 (Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari)

L'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari.

La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta indennità o rimborsi spese nei confronti dei partecipanti; le attività di supporto amministrativo sono a carico del personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di credito. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura. Pertanto le disposizioni di questo articolo sono ad invarianza per il bilancio regionale.

### Art. 4 (Compiti del Comitato)

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari. L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 5 (Clausola valutativa)

L'articolo 5 prevede, con scadenza biennale, la presentazione da parte della Giunta al Consiglio-Assemblea legislativa di una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 6 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 6 dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

### Art. 7 (Disposizione transitoria)

L'articolo 7 contiene la disposizione transitoria, volta a disciplinare i tempi entro i quali sono adottati i provvedimenti attuativi della proposta.

L'articolo ha natura ordinamentale.